Allegato B.

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 43 e 44)

La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

•Livello I: screening

Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (prima parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o di un progetto/intervento/attività su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/siti Natura 2000.

•Livello II: valutazione appropriata

Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (seconda parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo e non si sia in grado di escludere che il piano, progetto/intervento/attività possa avere effetti negativi sul sito/siti Natura 2000. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto/intervento/attività sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

•Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.

Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e viene attivato qualora, nel caso di incidenza negativa che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella valutazione d'incidenza appropriata e in assenza di soluzioni alternative, si ritiene di non respingere un piano o un progetto/intervento/attività. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della Direttiva Habitat 92/43/CEE:

- - Comunicazione della Commissione <u>"Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)</u> *C(2018) 7621 final del 21 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 (2019/C 33/01)*, che sostituisce la precedente guida pubblicata nell'aprile 2000, e la Comunicazione della Commissione <u>"Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021.</u>
- - Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).